



Roma, 22 marzo 2011

## Circolare informativa

### MODELLO EAS

## LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEI DATI GIÀ COMUNICATI

#### Riferimenti

- Art. 30, DL n. 185/2008
- Art. 1, comma 1, DL n. 225/2010
- Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E
- Circolare Agenzia Entrate 24.2.2011, n. 6/E

#### Sintesi

Entro il 31.3.2011 gli enti che hanno già presentato il mod. EAS devono comunicare le variazioni intervenute nei dati precedentemente comunicati. Tale nuova comunicazione non è comunque richiesta, oltre che in particolari ipotesi espressamente previste, anche qualora le variazioni riguardino il "Rappresentante legale" e i "Dati relativi all'ente", già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante il mod. AA5/6 ovvero il mod. AA7/10.

Come noto, l'art. 30, DL n. 185/2008 subordina l'applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), oltre al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla **presentazione del mod. EAS**, approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009.

In particolare, l'obbligo di presentazione del mod. EAS interessa **tutti gli enti privati non commerciali associativi** (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui ai citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72, *"compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi..."*.

Gli enti che hanno già presentato il modello (ancorché tardivamente) sono comunque tenuti, entro il **31.3.2011**, a **ripresentarlo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati**.

La ripresentazione non è comunque necessaria in presenza di alcune specifiche ipotesi.

## OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il mod. EAS richiede l'indicazione, nei diversi riquadri di cui è composto, dei dati anagrafici dell'ente e del relativo rappresentante legale, nonché delle dichiarazioni rese da quest'ultimo.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI sono previste modalità semplificate di compilazione, essendo richieste soltanto le informazioni evidenziate nei seguenti punti del modello stesso:

- punto 4: esistenza di articolazioni territoriali / funzionali;
- punto 5: dichiarazione che l'ente è un'articolazione territoriale / funzionale di altri enti;
- punto 6: affiliazione a federazioni o gruppo;
- punto 20: indicazione se l'ente riceve o meno proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
- punto 25: settore in cui l'ente opera prevalentemente;
- punto 26: attività specificamente svolte.

Nelle istruzioni alla compilazione del mod. EAS è precisato che: **"il ... modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati..."**.

Pertanto, qualora i dati già comunicati dall'ente siano variati, è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo **modello completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni**

- entro il 31.3 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, pertanto le variazioni, intervenute nel 2010, di dati già comunicati richiedono la presentazione di un nuovo mod. EAS entro il 31.3.2011;

## IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

Nelle istruzioni alla compilazione del modello è specificato che non è obbligatoria la presentazione di un nuovo mod. EAS se si è verificata esclusivamente una variazione dei dati relativi:

- **agli importi** riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20)

L'Agenzia delle Entrate, alla luce dell'opportunità sancita nella Circolare 29.10.2009, n. 45/E di "evitare inutili duplicazione dei medesimi dati e notizie" già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione 6.12.2010, n. 125/E, ha previsto ulteriori ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo mod. EAS.

In particolare non è richiesta la comunicazione, attraverso la presentazione di un nuovo modello, delle variazioni intervenute nelle sezioni:

- **"Dati relativi all'ente"**, ossia delle variazioni riferite ai dati anagrafici dell'ente non commerciale ( ad es sede legale o denominazione) ;

- **“Rappresentante legale”**, ossia delle variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente;

atteso che le stesse sono già state comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA) con la relativa indicazione rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli.

A tale proposito l’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 125/E rammenta che il mod. AA5/6 - AA7/10 va presentato entro 30 giorni dalla variazione.

## ESEMPI

### **Esempio 1**

L’associazione sportiva dilettantistica, costituita nel 2006, ha presentato entro il 31.12.2009 il mod. EAS indicando quale legale rappresentante il sig. Mario Rossi.

Il 30.10.2010 è stato nominato quale nuovo legale rappresentante il sig. Roberto Bianchi e per tale variazione è stato presentato il mod. AA7/10.

Poiché nel 2010 non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, **non va presentato un nuovo mod. EAS**, in quanto la modifica del legale rappresentante è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA7/10.

### **Esempio 2**

L’associazione sportiva dilettantistica costituita nel 2008 ha presentato il mod. EAS entro il 31.12.2009 e comunicando al punto 20 di non ricevere proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità.

Dal 2010 ha avuto proventi per pubblicità per € 20.000. In relazione a tale variazione **l’associazione deve presentare un nuovo mod. EAS entro il 31.3.2011**, riportando anche i dati, precedentemente già comunicati, non variati.

Dott. Fabio Romei